Versione 13.10.2016



Il nuovo rapporto di relazione per le imprese pubbliche

Nel loro rapporto di relazione, gli organi di revisione hanno la possibilità di rinunciare ad una più ampia descrizione della loro responsabilità per la revisione del conto annuale / del conto di gruppo. In alternativa un rinvio su questo sito Internet può figurare nel rapporto di relazione.

Troverete qua sotto un'ampia descrizione della responsabilità all'interno dell'organo di revisione per la revisione del conti annuali/ del conti di gruppo. Questa descrizione più ampia fa parte interamente dell'organo di revisione.

. . .

Quale parte di una revisione in conformità alla normativa svizzera nonché agli ISA e SR, durante tutta la revisione esercitiamo un opportuno potere discrezionale mantenendo un approccio critico. Inoltre:

- individuiamo e valutiamo i rischi di errori significativi, sia intenzionali che accidentali, presenti nel conto annuale / conto di gruppo, pianifichiamo ed eseguiamo procedure di verifica aventi funzione di risposta a questi rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti e idonei su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di un mancato rilevamento di errori significativi derivanti da frodi è più elevato di quello riguardante errori derivanti da comportamenti o errori non intenzionali, in quanto le frodi possono implicare un'interazione fraudolenta, falsificazioni, dati intenzionalmente incompleti, rappresentazioni fuorvianti o disattivazione di controlli interni;
- acquisiamo una comprensione del sistema di controllo interno rilevante per la revisione in modo da pianificare le procedure di verifica adeguate alle circostanze senza però perseguire l'obiettivo di fornire un giudizio sull'efficacia del sistema interno di controllo della società/ del gruppo; [1]
- valutiamo l'adeguatezza dei principi contabili applicati e la validità dei valori stimati riportati nel rendiconto e dei dati ad essi correlati;
- ricaviamo conclusioni sull'adeguatezza dell'applicazione del principio contabile del proseguimento
 dell'attività da parte del Consiglio d'amministrazione e sulla base degli elementi probatori deduciamo
 l'eventuale esistenza di un'insicurezza significativa legata agli eventi o alle circostanze che possa
 sollevare importanti dubbi sulla capacità della società/ del gruppo di proseguire l'attività operativa.
 Qualora concludessimo che vi è una significativa insicurezza, siamo tenuti a segnalare nella nostra
 relazione i relativi dati nella nota integrativa del conto annuale / del conto di gruppo oppure, in caso di
 dati inadeguati, a modificare il nostro giudizio. Le nostre conclusioni si basano sugli elementi probatori
 acquisiti fino alla data della nostra relazione. Eventi o circostanze future possono però comportare
 l'abbandono del proseguimento dell'attività da parte della società/ del gruppo;
- valutiamo la rappresentazione complessiva, la struttura e il contenuto del conto di gruppo ivi compresi
 i dati contenuti nella nota integrativa e analizziamo se il conto del gruppo riflette le operazioni e gli
 eventi cui si riferisce in modo completo e adeguato; [2]
- acquisiamo elementi probatori sufficienti e adeguati delle informazioni finanziarie delle unità o attività
 operative all'interno del gruppo che consentano di fornire un giudizio sul conto di gruppo. Assumiamo
 la responsabilità della direzione, della supervisione e dello svolgimento della revisione del conto del
 gruppo. Il giudizio è di nostra esclusiva responsabilità. [3]

Con il Consiglio d'amministrazione o con il suo comitato responsabile scambiamo informazioni riguardanti, fra le altre cose, l'estensione pianificata della revisione o la tempistica prevista nonché importanti riscontri, comprese eventuali deficienze significative nel sistema interno di controllo rilevate in sede di revisione.

Dichiariamo inoltre al Consiglio d'amministrazione e al suo comitato responsabile di esserci attenuti alle regole di condotta professionali in materia di indipendenza e di scambiare con essi informazioni riguardanti tutti i rapporti e altri aspetti che potrebbero ragionevolmente incidere sulla nostra indipendenza e – se del caso – sulle relative misure di protezione.

© EXPERTsuisse 2016 Pagina 1



Fra gli aspetti riguardo ai quali abbiamo scambiato informazioni con il Consiglio d'amministrazione o con il suo comitato responsabile definiamo quelli di maggiore rilevanza ai fini della revisione contabile annuale / del conto di gruppo nel periodo in questione e che sono quindi aspetti significativo del riduciaria

dalla revisione. Descriviamo tali aspetti nella nostra relazione, a meno che le leggi o altre disposizioni normative ne escludano la diffusione pubblica o che in casi estremamente rari deliberiamo di non comunicare un determinato aspetto nella nostra relazione potendo ragionevolmente supporre che ciò avrebbe conseguenze negative superiori agli effetti positivi per l'interesse pubblico.

. . .

- [1] Nel caso in cui il revisore assume la responsabilità di esprimere un'opinione sull'efficacità della revisione interna nell'ambito della revisione dei conti annuali/ dei conti del gruppo, non deve riprendere l'ultima parte della frase (vedi Standard di Revisione Svizzeri 701, cap. 31 b)
- [2] Questo paragrafo deve essere inserito soltanto per una revisione del conto di gruppo.
- [3] Questo paragrafo deve essere tolto se nessun revisore della componente è implicato.

© EXPERTsuisse 2016 Pagina 2